

## APPELLO

Il Consiglio Generale della Federazione CISL Università, riunito a Montecatini il 9-10 aprile 2010, con riferimento all'esame del DDL S/1905, circa le riforme del sistema universitario rivolge un pressante appello al Presidente della VII Commissione Senato, al relatore, ai Senatori componenti affinché si proceda con tempestività all'approvazione del testo, in modo che il prossimo anno accademico inizi in una nuova prospettiva, e si tenga conto di quelle proposte necessarie a tutelare il miglioramento del sistema e delle legittime aspirazioni del personale, dei docenti, dei ricercatori.

In particolare il Consiglio sottolinea i punti seguenti più salienti sui quali è urgente intervenire:

- l'Università deve restare sede primaria della ricerca scientifica;
- bisogna precisare meglio le competenze del Rettore in merito alle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
- il Rettore deve essere eletto da tutti i Docenti e Ricercatori, dal personale Tecnico Amministrativo, dalle rappresentanze degli studenti; il Rettore ordinariamente deve essere espressione della comunità universitaria alla quale appartiene e solo eccezionalmente può non afferire all'Ateneo che lo elegge. Il mandato deve essere unico e, quindi, non rinnovabile, di cinque anni (anche al fine di evitare il consolidarsi di "poteri" impropri);
- il Senato Accademico deve conservare tutte le competenze in materia didattica e di ricerca e, deve avere voce decisiva sulla formazione del piano triennale programmatico e sul bilancio. Il Senato è organo elettivo, è composto da una rappresentanza dei Presidi, dei Direttori di Dipartimento, dei Docenti e Ricercatori, del personale Tecnico Amministrativo, degli studenti. Componenti, modalità di elezione, numero dei rappresentanti siano definiti dagli Statuti;
- il Consiglio di Amministrazione deve avere essenzialmente poteri gestionali nel rispetto delle prerogative costituzionali degli Atenei. Il Consiglio di Amministrazione è composto da rappresentanti di tutte le componenti interne alle Università ed anche da personalità esterne in possesso di comprovata esperienza nel campo accademico senza vincoli numerici prefissati. La durata del Consiglio di Amministrazione deve essere uguale a quella del Rettore: è preferibile un mandato secco senza possibilità di rinnovo;
- può essere accettata la figura del Direttore Generale in sostituzione dell'attuale Direttore Amministrativo ma devono essere specificate meglio le competenze per evitare sovrapposizione con quelle del Rettore; a tal fine è anche necessario determinare chi, fra Rettore e Direttore Generale, dovrà assumere il ruolo di "datore di lavoro" ai sensi del Codice Civile. Il Direttore Generale deve

rispondere del proprio operato al C.d.A. e sarebbe opportuno che venisse scelto tra la dirigenza del Comparto Università;

- la Facoltà deve essere conservata come luogo privilegiato dell'organizzazione didattica semplificandone gli aspetti decisionali;
- il Codice Etico ha mostrato la sua inutilità anche in quanto esiste già un codice etico per i dipendenti pubblici. Serve, invece, un codice deontologico per i docenti. Per il personale tecnico amministrativo si può ricorrere alle norme contrattuali;
- i parametri per l'allocazione delle risorse devono essere condivisi, affinché siano il più oggettivi possibile. Pertanto, nella loro identificazione devono essere coinvolti anche il CUN, e le parti sociali;
- l'aspetto della Federazione o della fusione fra più Università non ci vedono favorevoli perché sono elementi riduttivi del potenziale insito nel sistema pubblico esistente. Non si capisce la necessità di istituire un Fondo speciale per sostenere il diritto allo studio dei soli studenti poiché risulterebbe un ennesimo aspetto di "centralismo" e di burocrazia costosa;
- al fine di favorire la mobilità del personale fra gli Atenei dev'essere consentito alle Università di trasferire anche un budget adeguato;
- non è possibile definire un impegno orario obbligatorio per i docenti in quanto l'attività di ricerca è difficilmente valutabile temporalmente. Inoltre si altera lo stato giuridico attuale in modo improprio con evidente manifesta incostituzionalità;
- gli scatti stipendiali devono restare biennali, in quanto (anche secondo il DDL) costituiscono l'unico sistema di incremento stipendiale (in mancanza di una contrattazione nazionale). La retribuzione dei docenti sia articolata in due fasce, di cui una di posizione, corrispondente all'attuale retribuzione e l'altra aggiuntiva e di risultato determinata sulla base di parametri definiti in sede nazionale dal Ministero e concordati con le OO.SS. di categoria;
- la revisione dei settori scientifico disciplinari va rivista dando più autorevolezza al CUN in merito;
- per i docenti si deve prevedere una doppia abilitazione: per accesso a ruolo di associati e per accesso a ruolo di ordinari. La durata dell'abilitazione non può essere inferiore ai cinque anni;
- si deve prevedere la chiamata diretta in caso di personale già di ruolo nell'università, che abbia superato l'abilitazione;
- occorre rivedere completamente la disciplina relativa al Dottorato di ricerca, al fine dell'eliminazione del precariato e della moltiplicazione delle attività di collaborazione;
- si deve prevedere la possibilità per le figure elevate o con specifica professionalità del personale tecnico amministrativo di insegnare nei master, nei dottorati, nei corsi di alta formazione.

Per il personale universitario dell'area sanitaria operante presso le A.O.U. deve essere prevista la possibilità di svolgere attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione e tecniche della prevenzione, istituiti e attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero, per i corsi di insegnamento previsti dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 502/92 e s.m.i., secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili professionali individuati dal citato decreto legislativo;

- riteniamo qualificante limitare solo a chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo equipollente, l'accesso alla valutazione per diventare ricercatore a tempo pieno;
- non si devono privare gli attuali ricercatori delle possibilità di carriera permesse dalle norme vigenti, pertanto, nella trasformazione del d.d.l. in legge, devono prevedersi meccanismi certi di valutazione per titoli onde consentire a tutti gli idonei l'accesso per chiamata al ruolo di associato, stabilizzando in tal modo il riconoscimento del ruolo didattico come Professori Aggregati (posizione istituita dall'art.1, comma 11, della Legge 230/2005).